

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo E. 3,10. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N.,) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

PARTE TERZA

AVVISI

Atti di cui all'art. 35 della Legge Regionale 11 Settembre 1991 n. 25

SOMMARIO

PRIMA SEZIONE

STATUTI

COMUNE DI SANREMO

Modifica allo statuto.

pag. 165

COMUNE DI SPEZIA

Statuto.

pag. 165

SECONDA SEZIONE

ATTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Gennaio 2002.

pag. 190

PRIMA SEZIONE

STATUTI

COMUNE DI SANREMO

Modifiche allo statuto.

Apportate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 115 dell'11 dicembre 2001, n. 3 dell'8 gennaio 2002 e n. 5 del 9 gennaio 2002; statuto già approvato con deliberazioni consiliari n. 106 del 9 ottobre 1991, n. 108 del 10 ottobre 1991 e n. 3 del 2 febbraio 1992, e di seguito modificato con deliberazioni: del Commissario Straordinario n. 901 del 29 settembre 1995 e del Consiglio comunale n. 48 del 28 febbraio 2000, n. 51 del 13 marzo 2000, n. 52 del 14 marzo 2000, n. 38 del 26 marzo 2001.

Art. 81

Rapporti fra organi politici e dirigenza

– Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.

Art. 86

Conferenza dei dirigenti

– Abrogato.

“CAPO III

SEGRETARIO GENERALE”

viene sostituito con:

“CAPO III

**SEGRETARIO GENERALE - VICE
SEGRETARIO GENERALE -
DIRETTORE GENERALE”**

COMUNE DELLA SPEZIA

Statuto.

Art. 1

Il Comune della Spezia

1. La Spezia, Comune d'Europa, esprime, mediante il presente Statuto, la propria autonomia nell'ambito e nel rispetto della Costituzione italiana e dei principi generali dell'ordinamento della Repubblica.
2. Città storicamente legata al mare ed alle sue molteplici attività, vocata a naturali relazioni con le regioni vicine, con l'Europa e con le comunità costiere del Mediterraneo, la Spezia riafferma i principi di civiltà, di tolleranza e di solidarietà che ne hanno permeato la crescita, riconosce e concorre, a garantire le libertà ed i diritti costituzionali delle persone e delle formazioni sociali, interviene nelle situazioni di squilibrio e di emarginazione senza discriminazioni ideologiche, religiose, di razza e di età, opera nel rispetto dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di pari dignità sociale delle persone singole e delle famiglie promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
3. Il Comune attua specifiche azioni positive volte ad evitare la discriminazione a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza; promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.
4. Il Comune riconosce l'indissolubilità dei propri legami culturali ed economici con l'antica terra di Lunigiana.
5. Il Comune esercita le proprie funzioni attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, persone singole ed associate, promuovendo le formazioni sociali e le attività civili che mirino a rendere effettiva tale partecipazione.
6. Il Comune assume tra i valori fondamentali della propria attività il riconoscimento e il sostegno alle associazioni volontarie dei cittadini, che operano per il raggiungimento delle finalità del presente Statuto.
7. Il Comune sostiene la cooperazione e la so-

lidarietà internazionale e destina quote delle proprie risorse in favore dei paesi poveri anche attraverso le organizzazioni internazionali che aiutano le popolazioni. Il Comune partecipa inoltre con proprie risorse ad iniziative umanitarie dell'ONU e di altri organismi ad esso collegati.

8. Il Comune concorre a garantire l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità, dedicando una particolare attenzione ai diritti delle persone anziane ed in generale di quelle più deboli, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento, al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione di vita sociale.
9. Il Comune, nel quadro di adeguate politiche rivolte a tutte le fasce d'età ed a tutte le categorie di cittadini, riconosce i bambini e gli adolescenti come cittadini a pieno titolo, si adopera per farli partecipare nelle forme possibili alla vita della comunità ed opera per coinvolgerli in relazione alle scelte che li riguardano.
10. Il Comune concorre a tutelare la salute dei cittadini in un contesto di sicurezza sociale, di libertà dal bisogno e di pieno rispetto delle persone.

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

Finalità del Comune

Il Comune opera in via prioritaria nel perseguimento delle seguenti finalità:

- a) salvaguardare, recuperare e valorizzare l'identità della Città, e dei suoi borghi ed il patrimonio costituito dalle comunità biologiche, dalle risorse idriche e minerarie presenti nel territorio comunale, dai beni ambientali culturali, sociali, paesaggistici, artistici geologici, naturalistici, agricoli, forestali e faunistici, con particolare riguardo ai diritti degli animali ed ai doveri di chi li possiede;
- b) promuovere, sostenere e valorizzare le attività

culturali contribuendo a sviluppare una cultura universale di dialogo, di accoglienza e di inserimento;

- c) creare le condizioni per lo sviluppo di una attività economica dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo economico sostenibile e compatibile con il territorio e con il Golfo;
- d) concorrere a garantire il diritto al lavoro perseguendo una politica che favorisca l'occupazione a tutti: donne ed uomini.

Art. 3

Stemma, gonfalone e denominazione

1. Il Comune ha stemma, bandiera e gonfalone propri, deliberati dal Consiglio comunale e riconosciuti ai sensi di legge.
2. Lo stemma riproduce l'emblema araldico della Città: "D'azzurro alla torre quadrata, aperta e finestrata del campo, al naturale, a due palchi merlati alla ghibellina, rispettivamente di nove e di sette pezzi, con l'inferiore munito ad ogni angolo di garitta; la torre fondata su un monte di tre cime di verde, e sostenente un'aquila, coronata d'oro, al volo spiegato, e colla testa rivoltata, di nero, cucita".
3. La bandiera, il gonfalone e lo stemma sono usati nelle cerimonie e negli atti ufficiali secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dalla Giunta comunale.
4. È vietato l'uso dello stemma con il nome del Comune al di fuori dei casi espressamente previsti dal Regolamento.
5. Nella denominazione del Comune, il nome "Spezia", secondo la tradizione storica consolidata, richiede l'articolo determinativo. In tutti gli atti comunali l'articolo segue le regole d'uso ed è sempre declinabile.

Art. 4

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio ove sono pubblicati lo Statuto, i Regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, i bandi e, tutti gli atti che debbono o che si vogliono portare a conoscenza del pubblico.

Delle relative pubblicazioni è responsabile il Segretario generale del Comune o un suo delegato.

2. Gli atti più importanti del Comune sono pubblicati, anche in forma sintetica, insieme con gli avvisi di convocazione e con gli ordini del giorno del Consiglio comunale, in appositi Albi istituiti presso le sedi delle Circoscrizioni, ai fini di informazione della cittadinanza.

Art. 5

Principi dell'azione comunale

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della democrazia, alla distinzione fra decisione politica e attuazione amministrativa alla separazione responsabilità politica e responsabilità burocratica, alla collaborazione con soggetti pubblici e privati, all'imparzialità, trasparenza, equità, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa.

Art. 6

Funzioni del Comune

1. Il Comune esercita, secondo le leggi statali e regionali e nei limiti delle proprie risorse economiche e di personale, le funzioni proprie e quelle ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione.
2. Il Comune concorre alla definizione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede alla loro attuazione.
3. L'autonomia normativa del Comune è esercitata nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 7

Partecipazione e associazionismo

1. Ogni anno la relazione previsionale programmatica dell'Amministrazione indica, senza intento esaustivo, le attività che possono essere

adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, a ciò destinando nel bilancio di previsione annuale e triennale, adeguate risorse.

2. L'elenco di tali attività può essere aggiornato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste per l'approvazione del bilancio e per le sue variazioni.
3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicati i criteri cui dovrà far riferimento il PEG per definire i contenuti gestionali atti a riferire tali attività alle funzioni del Comune.

Art. 8

Criterio di individuazione e di applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini ed istituti di partecipazione

1. Le disposizioni statutarie relative ai diritti dei cittadini e agli istituti di partecipazione si applicano, salvo diversa ed esplicita indicazione, alle seguenti persone:
 - a) ai cittadini residenti nel Comune della Spezia;
 - b) ai cittadini non residenti, che con il Comune abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di servizio militare, di studio e di utenza di servizi;
 - c) agli stranieri ed apolidi che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a) secondo le norme sulla immigrazione.

Art. 9

Accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi

1. Il Regolamento, nell'ambito dei principi sanciti dalla legge, garantisce ed assicura ai cittadini, singoli od associati, l'accesso ai documenti, alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi. Esso disciplina inoltre modalità e procedure per l'individuazione del responsabile del procedimento.
2. In particolare:
 - a) indica le categorie di atti dei quali può

temporaneamente essere vietata l'esibizione;

- b) istituisce un registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui sono integralmente riportate le dichiarazioni del Sindaco per i casi di divieto di esibizione;
 - c) assicura le modalità di accesso dei cittadini, singoli od associati, ai documenti amministrativi. In ogni caso il rilascio di copie di atti avviene previo pagamento dei soli costi di duplicazione e degli eventuali diritti, tasse ed imposte se ed in quanto spettanti;
 - d) indica le norme necessarie per assicurare ai cittadini, singoli od associati, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure di loro interesse; e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; prevede un registro con l'indicazione cronologica delle pratiche.
3. L'organizzazione del rapporto amministrativo-cittadini nella forma dell'URP unificato afferisce alla programmazione gestionale, e tende a realizzare un unico ufficio per tutta la Pubblica Amministrazione cittadina.

Art. 10

Informazione al pubblico sull'attività del Comune

1. Il Comune con i più idonei mezzi di comunicazione, ed in particolare con il deposito degli atti presso l'URP a disposizione ed in visione ai cittadini, fornisce la più ampia informazione ai cittadini sulla propria attività, in particolare riguardo a:
- a) bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica, commerciale e di programmazione economica;
 - c) valutazione d'impatto ambientale;
 - d) regolamenti ed ogni iniziativa di carattere generale, che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.

Art. 11

Proposte di iniziativa popolare

1. Le persone residenti possono presentare proposte di deliberazione su atti che, di competenza del Consiglio comunale individuati come tali dalla Legge e dal presente Statuto, non riguardino argomenti di esclusivo interesse circoscrizionale e non rientrino nella materia riservata dal Regolamento alla competenza dei Consigli circoscrizionali.
2. A tal fine presentano un progetto, corredato da relazione illustrativa e da non meno di 1.000 firme raccolte e certificate nei modi di legge, nei 45 giorni precedenti la presentazione.
3. Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il responsabile del servizio comunale competente, il responsabile di ragioneria ed il Segretario generale provvedono ad esaminare la regolarità del progetto di deliberazione di iniziativa popolare e lo trasmettono al Sindaco. In caso di parere negativo, il Segretario generale per tramite il 1° firmatario ne dà comunicazione ai proponenti, i quali possono ricorrere alla Commissione consiliare competente che, in caso di difformità di parere, può decidere di portare la delibera in Consiglio comunale.
4. Definita come sopra specificato l'ammissibilità, il Sindaco provvede entro 15 giorni all'insediamento della proposta di deliberazione nell'ordine del giorno del Consiglio comunale.

Art. 12

Proposte di iniziativa circoscrizionale

1. Ogni Consiglio circoscrizionale, con decisione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può presentare proposte al Consiglio comunale.
2. Per i progetti di deliberazione d'iniziativa dei Consigli circoscrizionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative all'iniziativa popolare.

Art. 13

Istanze e Petizioni

1. I residenti singoli o gruppi, i comitati e le associazioni e comunque coloro che ne hanno interesse possono rivolgere ai competenti organi comunali e circoscrizionali, secondo le rispettive competenze:
 - a) istanze per richiedere l'emanazione o la revoca di provvedimenti;
 - b) petizioni per attivare iniziative a tutela degli interessi collettivi, sottoscritte da almeno 200 presentatori.
2. Le istanze e le petizioni, presentate in forma scritta sono indirizzate per il tramite del Sindaco all'organo competente. Le modalità di presentazione delle istanze e delle petizioni ed il termine di conclusione del relativo procedimento sono disciplinate dal Regolamento.
3. Le istanze e le petizioni sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione se inerenti alle competenze del Sindaco o della Giunta comunale, entro sessanta giorni se inerenti alle competenze del Consiglio comunale o di un Consiglio di circoscrizione.

Art. 14

Referendum e consultazioni della popolazione

1. Sono istituiti, su materie d'interesse della comunità locale, il Referendum e la Consultazione della popolazione secondo le modalità dell'apposito Regolamento.
2. Il referendum consiste nella chiamata alle urne delle persone di cui al comma 4, anche limitatamente ad una o più Circoscrizioni, per esprimere il loro voto sulle domande prescelte nell'ambito delle materie che possono formare oggetto del referendum stesso.
3. La consultazione consiste nella richiesta dell'espressione di un giudizio sulle domande prescelte nell'ambito delle materie possibili oggetto del referendum. Il Consiglio comunale stabilisce di volta in volta le modalità di effettuazione della consultazione.
4. Hanno diritto al voto, nel Referendum, gli elettori ed i residenti non elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

5. Il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei risultati del Referendum, nell'ambito delle proprie competenze e facoltà, si pronuncia con deliberazione sull'esito del voto, determinando tempi e modi del recepimento in atti amministrativi ovvero nei soli casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento, motivando le ragioni del mancato recepimento totale o parziale.
6. Gli Uffici comunali provvedono a predisporre i modelli per l'esercizio del referendum e della consultazione entro il quindicesimo giorno antecedente la data del referendum o della consultazione della popolazione. Le liste devono essere compilate distintamente per sesso, sottoscritte dal Segretario generale o da un suo delegato e dai componenti la Commissione elettorale comunale e devono recare il bollo dell'Ufficio comunale.
7. Non possono tenersi consultazioni o referendum in coincidenza con operazioni elettorali comunali o circoscrizionali.

Art. 15

Azione popolare

1. Con apposito Regolamento, il Consiglio comunale disciplina le modalità di applicazione ed indica gli strumenti informativi ed organizzativi che consentono l'effettivo esercizio dell'azione popolare.

Art. 16

Difensore civico

1. È istituito l'Ufficio del Difensore civico.
2. L'organizzazione dell'Ufficio, le dotazioni di bilancio, i mezzi ed il personale ad esso assegnati, le modalità di funzionamento e d'intervento, come pure l'indennità di carica del Difensore civico, sono stabiliti nel Regolamento sulla partecipazione.

Art. 17

Funzioni e prerogative del Difensore civico

1. Il Difensore Civico svolge le funzioni demandate dalla legge.

2. L'attività del Difensore civico si concretizza nello strumento della segnalazione inerente ad abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini.
3. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può richiedere ad organi ed uffici comunali, ad enti ed istituzioni dipendenti o controllate, notizie e documenti informando il Segretario generale.
4. Le segnalazioni sono indirizzate all'organo competente, che, salvo particolari e motivate esigenze istruttorie, nel termine di trenta giorni dal suo ricevimento, provvede a fornire documentata risposta scritta.
5. Il Difensore civico dà notizia all'istante dell'esito della segnalazione.
6. In caso di parziale o di mancata risposta il Difensore civico, tramite specifica nota inviata al Presidente del Consiglio comunale informa il Consiglio comunale dell'inadempienza. Il Regolamento individua gli strumenti d'intervento del Consiglio comunale relativamente alle citate inadempienze.
7. Il Difensore civico trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione di cui il Regolamento indica i contenuti necessari e i tempi e modi di esame.
8. Il Difensore civico viene sentito dal Consiglio comunale o dalle sue Commissioni consiliari quando essi lo ritengano opportuno.

Art. 18

Elezione del Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini di specchiata integrità e di riconosciuta autorevolezza, che abbiano un'adeguata conoscenza della Pubblica Amministrazione.
2. Il Regolamento precisa i requisiti di cui al comma precedente e prevede i casi d'incompatibilità ed ineleggibilità.
3. La sua elezione avviene mediante votazione del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati,

sulla base delle candidature presentate a norma del Regolamento.

4. In caso di votazione infruttuosa, il Consiglio comunale prosegue sino ad un massimo di sei votazioni successive da svolgersi prima che si proceda ad esaminare altri punti all'ordine del giorno. Dopo la quarta votazione eventualmente infruttuosa è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei consiglieri comunali.

Art. 19

Durata e cessazione

1. Il Difensore civico rimane in carica per la durata della consiliatura esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.
2. Cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per morte o per dimissioni, anche per revoca espressa, motivata da gravi ragioni, deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri comunali assegnati.

Art. 20

Convenzione per l'estensione della competenza del Difensore civico

1. Tramite apposita intesa tra l'Amministrazione comunale, gli Uffici e gli Enti interessati, il Difensore civico può estendere la propria competenza anche agli uffici statali periferici, o agli uffici di altri Enti Pubblici.

Art. 21

Riconoscimento delle associazioni

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative come espressione della partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale della città per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività, nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di uguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.
2. È istituito il registro delle associazioni. La Giunta comunale tiene e regola il regi-

stro stesso, giusta le norme stabilite dal presente Statuto.

3. Il Regolamento individua i requisiti minimi di carattere formale e di rappresentatività, i criteri e le modalità attraverso i quali associazioni ed organizzazioni del volontariato acquistano titolo per:

- a) accedere a strutture e servizi del Comune;
- b) essere consultate, nella forma indicata nell'apposito Regolamento, ogni volta che il Consiglio comunale deliberi su materie di loro interesse, fatta eccezione per i casi di comprovata urgenza;
- c) partecipare alle consulte dell'associazionismo e del volontariato per i settori di competenza.

4. Sulle bozze di regolamenti inerenti agli istituti di partecipazione e tutela, il Comune effettua una preventiva consultazione con le associazioni.

Art. 22

Operazioni con le associazioni di volontariato

1. Il Comune, tenuto conto dell'alta percentuale di anziani presenti sul nostro territorio, intende valorizzare l'esperienza, rendendoli partecipi della vita della città, utilizzando al meglio le competenze professionali da loro acquisite. Nel contempo questa ricchezza può essere una notevole risorsa per la formazione delle nuove generazioni.
2. Per realizzare tutto ciò, vuole cooperare con le associazioni di volontariato, coinvolgendole in progetti di ampio respiro sociale, prevedendo se necessario il conferimento di risorse finanziarie finalizzato allo svolgimento delle attività.

Art. 23

Consulte dell'associazionismo e del volontariato

1. Con il Regolamento di cui al precedente articolo, possono essere istituite le consulte dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le consulte, nei settori di proprio specifico interesse, oltre che esprimere il parere su richiesta del Consiglio comunale, possono avanzare proposte al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta comunale, che hanno l'obbligo di risposta nei termini e nei modi previsti dal Regolamento.

Art. 24

Forum tematici

1. Il Comune d'intesa con le Circoscrizioni, può promuovere, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione in ordine a fatti, problemi, iniziative, che investano la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. I forum hanno carattere periodico ordinario per trattare temi di interesse generale, oppure possono essere convocati in via straordinaria su questioni di particolare urgenza.
3. Ad essi sono chiamati a partecipare i cittadini, le associazioni interessate ed i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie all'ordine del giorno.
4. Il Regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento e le prerogative dei forum nel pieno rispetto dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto.

CAPO III

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 25

Circoscrizioni di decentramento comunale e di partecipazione popolare

1. Il Comune della Spezia, riconoscendone l'esistenza per antica tradizione, articola il proprio territorio, secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.Leg. 267/2000, in Circoscrizioni quali organismi di partecipazione, di decentramento amministrativo, di consultazione, di gestione dei servizi di base e d'esercizio di funzioni delegate dagli Organi del Comune.

2. Esse rappresentano le esigenze della propria popolazione nell'ambito dell'unità del Comune. Concorrono alla formazione dell'indirizzo politico ed amministrativo attraverso lo strumento della proposta e l'esercizio della funzione consultiva, disciplinate dal Regolamento.
3. Il territorio del Comune è ripartito in cinque Circoscrizioni di decentramento comunale. Il Regolamento definisce l'ambito territoriale delle Circoscrizioni e le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi attribuite secondo criteri di omogeneità. La loro organizzazione, interna all'assetto del Comune, è disciplinata dal Regolamento di organizzazione dell'Ente.
4. Le Circoscrizioni, esprimono la loro autonomia politica attraverso i propri organi:
 - a) il Consiglio di circoscrizione;
 - b) il Presidente di circoscrizione;
 - c) l'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Capi gruppo.
5. Il Consiglio di circoscrizione è eletto a suffragio universale diretto, contemporaneamente al Consiglio comunale, salvo i casi di scioglimento anticipato che vengono disciplinati dalle norme regolamentari. Il numero dei sottoscrittori necessari per la presentazione delle candidature è di almeno 150. Essi devono essere residenti nella Circoscrizione cui si riferisce la candidatura stessa.
6. Il Consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

CAPO IV

ORGANI DEL COMUNE

Art. 26

Individuazione degli organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale la Giunta comunale, il Sindaco.
2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. La Giunta comunale è organo di impulso e di amministrazione, fatta salva la competenza gestionale dei Dirigenti.
4. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, organo responsabile dell'Amministrazione comunale ed ufficiale di governo nell'ambito territoriale del Comune.
5. Alla Dirigenza spettano i compiti di gestione.

Art. 27

Principio generale di Organizzazione

1. Il principio di competenza presiede all'attività di ognuno degli organi dell'Ente.
2. Nel caso di carenza di norme esplicite o di necessità interpretative per la soluzione del problema che si presentasse, provvede il soggetto competente.
3. La soluzione adottata costituisce precedente.

Art. 28

Funzioni e competenze del Consiglio comunale

1. È competente in ordine ai seguenti atti: fondamentali, come definiti dalla legge, di indirizzo e di controllo.
2. Gli atti fondamentali definiscono gli obiettivi e le finalità da conseguire, le risorse e gli strumenti, le azioni nonché le prescrizioni da osservare per l'assolvimento delle funzioni dell'ente.
3. Gli atti di indirizzo politico - amministrativo si riassumono in risoluzioni ed ordini del giorno contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività dell'Ente.
4. Ove gli atti di cui al precedente comma rivestano valore di direttiva, gli altri organi dell'ente potranno discostarsene solo con adeguata motivazione, informandone preventivamente il Consiglio comunale.
5. Il controllo sull'attività dell'Ente si esplica attraverso:
 - a) l'esame e la verifica dei consuntivi, pre-

sentati dalla comunale e nelle relazioni dei revisori;

- b) la verifica dei rendiconti previsti in atti fondamentali;
 - c) le interrogazioni e le interpellanze;
 - d) le indagini conoscitive, nonchè l'audizione del Sindaco, della Giunta comunale e, previa intesa con il Sindaco, del Segretario generale e dei funzionari responsabili dei servizi.
6. Con apposita deliberazione, il Consiglio comunale può procedere ad inchieste, istituendo volta per volta un'apposita commissione della quale vengono indicati in dettaglio obiettivi, composizione e poteri.
7. Il Consiglio comunale delibera le nomine ad esso espressamente riservate dalla legge, avendo cura di assicurare la presenza di entrambi i sessi nei relativi organi collegiali. La scelta deve avvenire tra i candidati che abbiano requisiti di competenza, attitudine professionale, esperienza e riconosciuta moralità. Il Regolamento stabilisce le relative procedure istruttorie e prevede altresì i casi per i quali è data adeguata pubblicità per la formazione delle candidature.
8. Nella prima seduta successiva all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio comunale determina gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Il Consiglio comunale esercita la potestà di autorganizzazione per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinati dal Regolamento.
10. Il Consiglio comunale, con il Regolamento, istituisce, fuori dei casi già normati dalla legge procedure di valutazione di impatto ambientale inerenti all'organizzazione ed alla pianificazione del traffico, alle modifiche ed alle alterazioni territoriali conseguenti alla costruzione di opere sia pubbliche che private.

Art. 29

Regolamenti

1. Regolamenti dell'ente, così come il presente Statuto, sono adottati nell'ambito dei principi espressamente fissati dalla legge, quale limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune, ed in tale contesto possono non attenersi al mero dettato legislativo.
2. Essi assumono il valore di norme ricettizie nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Il Consiglio comunale e la Giunta comunale curano un'adeguata diffusione dello Statuto e dei Regolamenti ai fini della relativa loro conoscenza, e se del caso, applicazione.
4. Sono permanentemente ostensibili a cura di tutti gli uffici e segnatamente dell'URP e delle Circoscrizioni a tutti i cittadini che ne facciano richiesta.
5. Lo Statuto ed i Regolamenti dell'ente sono anche resi disponibili nel sito Internet e negli altri luoghi informatici dell'ente.

Art. 30

Linee Programmatiche

1. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione della sua elezione presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale discute in una apposita seduta pubblica tale proposta, assegnando ai Gruppi consiliari ed ai consiglieri 10 giorni per presentare eventuali integrazioni o modifiche. Su tali proposte si esprime il Sindaco, sentita la Giunta comunale nei cinque giorni successivi, relazionandone al Consiglio comunale stesso che, nella medesima seduta, provvede all'analisi del testo delle linee programmatiche così risultanti e provvede alla deliberazione dello stesso.
3. Con analoga procedura, in quanto compatibile, si provvede all'adeguamento delle linee programmatiche citate. La proposta di tale adeguamento può essere presentata dal Sindaco stesso, sentita la Giunta comunale o da

Gruppi di Consiglieri non inferiori a un terzo dei membri assegnati al Consiglio comunale.

4. Tali proposte non possono essere presentate prima di quattro mesi dall'ultima approvazione afferente le linee programmatiche stesse, tranne che non sia lo stesso Sindaco a proporle.
5. Il Consiglio comunale nel mese di giugno e nel mese di novembre di ciascun esercizio verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori.
6. Tale verifica è effettuata in base ad una sintesi dello stato di attuazione prodotta dallo stesso Sindaco e dai singoli assessori redatta in una forma compatibile con il modello del bilancio e del piano esecutivo di gestione.
7. Il Sindaco, al termine del mandato politico-amministrativo, presenta al Consiglio comunale il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 31

Istruttoria sulle materie di competenza del Consiglio comunale

1. Nell'istruttoria delle proposte, il Consiglio comunale, attraverso le Commissioni consiliari, si avvale degli Uffici e dei Servizi Comunali, e può avvalersi della collaborazione di consulenti di comprovata e specifica professionalità. Le risorse attribuite allo scopo sono previste da apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 32

Condizione giuridica degli amministratori locali

1. La condizione giuridica degli amministratori locali è disciplinata dalla legge.
2. In attuazione della legge il comportamento degli amministratori indicati nel precedente comma, è improntato all'imparzialità ed alla buona amministrazione, secondo i criteri di responsabilità, di pubblicità e di trasparenza ed è esclusivamente finalizzato alla rappresentanza dell'intera comunità locale, alla cura

dei suoi interessi ed alla promozione del suo sviluppo.

3. È vietato ogni metodo non compatibile con quanto esposto ai precedenti commi ed, in particolare, ogni comportamento finalizzato ad interventi diretti ad incidere esclusivamente sulla personalità, integrità ed onorabilità dell'avversario politico amministrativo.
4. Spetta altresì ad ogni consigliere e ad ogni gruppo l'esercizio dell'azione popolare.

Art. 33

Partecipazione dei consiglieri e delle minoranze

1. La partecipazione del consigliere consiste nel diritto di esprimere e far valere, secondo le regole espresse dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, le opinioni e le proposte atte a preordinare l'azione amministrativa diretta alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità che rappresenta.
2. Il Regolamento deve assicurare la partecipazione delle minoranze, attraverso la disciplina degli interventi e dei contributi al dibattito ed alle assunzioni delle decisioni. A tale principio dovrà improntarsi l'organizzazione dell'Ente, la disciplina delle nomine di competenza del Consiglio comunale, e di quelle del Sindaco, quella relativa al comportamento del Consiglio comunale e dei consiglieri, nella definizione degli indirizzi e nella funzione di controllo sull'attività del Comune, posta in essere dal Sindaco, e dai singoli assessori, per il tramite degli organi di gestione, delle aziende speciali, società partecipate ed altri organismi controllati, dipendenti o convenzionati, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale stesso.
3. La partecipazione delle minoranze è altresì garantita dalle disposizioni concernenti la presidenza delle Commissioni consiliari, quando e se nominate, di controllo e di garanzia.

Art. 34

Cessazione dalla carica di Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica per decesso, decadenza o dimissioni.
2. Le dimissioni del Consigliere sono indirizzate al Consiglio comunale, non richiedono presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci. La surroga avviene entro 10 giorni, quando non debba farsi luogo allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 35

Decadenza per assenza ingiustificata

1. Il Consigliere comunale decade quando, convocato, non abbia partecipato, senza aver preventivamente o tempestivamente comunicato i motivi dell'assenza, a cinque sedute consecutive del Consiglio comunale. La decadenza del Consigliere è pronunciata dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. A tal fine il Presidente del Consiglio comunale contesta al Consigliere le assenze e lo invita a presentare le proprie giustificazioni, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni, decorrente dalla data di notifica o di ricevimento dell'avviso, per depositare l'atto difensivo presso l'ufficio di Presidenza.
3. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette nei successivi dieci giorni, alla Conferenza dei Capi gruppo la contestazione e le giustificazioni pervenute. La Conferenza dei Capi gruppo procederà, nei successivi dieci giorni, ad istruire la pratica concludendo per il non luogo a procedere, o, diversamente, per il rinvio al Consiglio comunale della proposta di decadenza. Secondo la disciplina del Regolamento il Presidente del Consiglio comunale parteciperà al Consigliere il non luogo a procedere, altrimenti iscriverà la proposta di decadenza all'ordine del giorno del Consiglio comunale da convocarsi entro i successivi dieci giorni.
4. In detta seduta il Presidente del Consiglio comunale dà atto dell'avvenuta contestazione al Consigliere della sua mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle eventuali giustificazioni presentate dall'interessato. Il Consiglio comunale delibera sulla motivata proposta del Presidente del Consiglio comunale con voto segreto. L'eventuale

intervento del consigliere interessato alla seduta in questione non interrompe la procedura di decadenza.

Art. 36

Organismi interni del Consiglio comunale

1. Sono organismi interni del Consiglio comunale: il Presidente del Consiglio comunale, i Gruppi consiliari, la Conferenza dei Capi gruppo e le Commissioni consiliari.

Art. 37

Presidenza del Consiglio comunale

1. Nella prima seduta consiliare, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio comunale nomina, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, a scrutinio segreto, e separatamente, un Presidente ed un Vice Presidente tra i propri membri. Ove non sia conseguita la maggioranza suddetta, nella stessa seduta, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del suo Presidente, il Consiglio comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza; convoca e presiede la seduta il Vice Presidente fino alla nomina del Presidente.
3. La supplenza temporanea del Vice Presidente è conferita al consigliere comunale secondo l'ordine di anzianità, stabilito dall'art. 40, comma 2, del TUEL.

Art. 38

Attribuzione del Presidente del Consiglio comunale

- Convoca e presiede il Consiglio comunale secondo le modalità stabilite dalla Legge e dal Regolamento.
- Predispone, d'intesa con il Sindaco e con la Conferenza dei Capi Gruppo, l'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale.
- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze con-

siliari per il mantenimento dell'ordine durante lo svolgimento dei lavori ed ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

- Assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio comunale.
- Attua le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.
- Promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri.
- Autorizza i consiglieri a recarsi, per motivi legati al loro mandato, a recarsi in missione fuori del comune ove lo stesso ha sede.
- Propone l'assunzione a carico del bilancio del Comune delle spese che il Consiglio comunale ritiene di sostenere per la partecipazione di suoi componenti alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni internazionali, nazionali e regionali degli enti locali.
- Cura i rapporti periodici del Consiglio comunale col collegio dei revisori dei conti e col difensore d'ufficio.

Art. 39

Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre i 10 alla sua presentazione ed è votata per appello nominale.
2. La proposta deve essere approvata coi due terzi del Consiglio comunale, il Consiglio comunale è convocato entro 10 giorni per l'elezione del nuovo Presidente e del Vice Presidente, se si tratta del Vice Presidente, se il Presidente è stato revocato il Consiglio comunale è convocato dal Consigliere anziano.

Art. 40

Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi gruppo

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi consiliari secondo le norme del Rego-

lamento, per il funzionamento del Consiglio comunale.

2. La Conferenza dei Capi gruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale.
3. In essa sono rappresentati tutti i Gruppi consiliari presenti in Consiglio comunale ed assolve alle seguenti funzioni:
 - a) concorda il calendario delle sedute del Consiglio comunale, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, il loro aggiornamento;
 - b) concorda i modi ed i tempi della discussione, compatibilmente con quanto previsto dal Regolamento del Consiglio comunale;
 - c) esprime il parere su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento o su conflitti di competenza tra organi del Comune e sugli argomenti sottoposti dal Presidente o dal Sindaco.
4. Partecipa ai lavori il Sindaco o l'Assessore da lui delegato.
5. Quando sono in discussione argomenti di cui alla precedente lettera a) la Conferenza dei Capi gruppo può essere integrata dai Presidenti di Commissione.
6. Ai Gruppi consiliari, anche con la deliberazione che approva il bilancio di previsione del Comune, sono assicurati tutti i mezzi necessari per l'espletamento dei compiti d'istituto, le cui modalità di assegnazione verranno determinate dal Regolamento.
7. Ai Gruppi consiliari devono essere garantiti idonei locali all'interno delle strutture comunali per poter assolvere alle funzioni loro demandate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento. La gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari è regolarmente costituita e disciplinata dal Regolamento.

Art. 41

Commissioni consiliari

1. Entro 30 giorni dalla convalida degli eletti

sono istituite in seno al Consiglio comunale le Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti.

2. Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione nel rispetto del criterio proporzionale, il funzionamento e le attribuzioni assicurando la rappresentanza di ciascun gruppo.
3. Il Regolamento disciplina i casi e le modalità di costituzione e funzionamento di Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia. Prevede altresì le modalità di attribuzione della loro presidenza alle minoranze assicurando il metodo del voto limitato alle sole componenti non facenti parte della maggioranza. È garantita la validità della seduta, nel caso, con la presenza dei soli componenti le minoranze.
4. Il Regolamento prevede altresì l'istituzione di Commissioni consiliari temporanee ivi comprese quelle con funzioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.

Art. 42

Consulta per le pari opportunità

1. Al fine di meglio promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini può essere istituita la Consulta delle Elette per le pari opportunità e per le politiche femminili.

Art. 43

Riunioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su richiesta del Sindaco, del Presidente o su richiesta di un quinto dei Consiglieri comunali.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri comunali, unitamente all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della seduta, presso il domicilio eletto nel territorio del Comune, e nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.
3. Contestualmente alla convocazione sono depositate presso l'ufficio di Segreteria le proposte relative agli affari iscritti all'ordine del giorno a cura del Segretario generale.

4. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, al quale il Presidente del Consiglio comunale e gli stessi componenti del Consiglio comunale possono chiedere pareri sulle deliberazioni e sulle procedure.
5. La responsabilità del verbale delle sedute appartiene al Segretario generale, che li sottoscrive unitamente al Presidente.
6. La disciplina delle sedute consiliari viene stabilita dal Regolamento.
7. Il Regolamento prevede altresì modi e condizioni per la sostituzione del gettone di presenza dei consiglieri con una indennità di funzione.

Art. 44

Validità delle sedute consiliari e delle deliberazioni

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è richiesta la presenza di almeno la metà, in prima convocazione, e di almeno un terzo arrotondato per eccesso, in seconda convocazione, dei consiglieri comunali assegnati al Comune. Dal computo si esclude il Sindaco.
2. Fermo restando il numero delle presenze necessarie per la validità della seduta, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente disciplinato dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento. Gli astenuti si computano per determinare i presenti, ma non i votanti.

Art. 45

Attribuzioni del Sindaco

1. Rappresenta l'Ente e sovrintende, per la corretta gestione dell'attività amministrativa, al funzionamento degli uffici del Comune.
2. Il Sindaco persegue l'attuazione degli obiettivi indicati nel programma amministrativo elettorale informando la propria attività e quella della Giunta comunale al rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.
3. Esercita altresì funzioni di amministrazione

al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune.

4. In particolare il Sindaco, oltre alle funzioni espressamente conferitegli dalla legge, ha le seguenti attribuzioni:

- a) convoca i comizi elettorali ed indice i referendum consultivi;
- b) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni, società, enti e consorzi dei quali fa parte il Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con il programma dell'Amministrazione;
- c) formula gli indirizzi generali e programmatici, ed impartisce le direttive cui si devono attenere il Segretario, il Direttore generale ed i dirigenti comunali;
- d) ha facoltà di delegare, ai fini della realizzazione del programma, ai dirigenti comunali l'adozione degli atti e provvedimenti, anche discrezionali, di propria competenza, aventi rilevanza esterna;
- e) compie gli atti formali ed esperisce le azioni giudiziali conservative dei diritti del Comune e si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale dell'ente nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto, con deliberazione della Giunta comunale;
- f) propone gli argomenti per l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale;
- g) convoca e presiede la Giunta comunale, stabilendo preventivamente l'ordine del giorno;
- h) esercita, quale ufficiale di Governo, le funzioni attribuitegli dalla legge dello Stato. Nell'ambito di tali azioni si avvale dell'organizzazione del Comune, fermo restando il potere di rappresentanza in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, con imputazione degli atti, dei loro effetti e delle responsabilità civili da essi derivanti, allo Stato;

i) risolve i conflitti di competenza funzionale che sorgessero fra il Direttore generale, se nominato, il Segretario generale ed i dirigenti.

5. Nelle nomine di propria competenza, il Sindaco si attiene a criteri di professionalità, avvicendamento e pubblicità, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali.

6. Attribuisce e revoca gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le norme previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 46

Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di competenza comunale, deliberati dal Consiglio comunale, promuove la conclusione di un accordo di programma.
2. L'accordo di programma non può prevedere oneri non finanziati dalla deliberazione approvativa dell'opera, intervento o programma.
3. Nel caso in cui altre Autorità, per la realizzazione di opere di loro competenza, invitino il Comune all'accordo di programma, il Sindaco può aderirvi sottoponendo al Consiglio comunale l'approvazione di eventuali oneri finanziari.
4. Spetta al Sindaco nominare i rappresentanti del Comune per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.
5. Nell'adempimento dei compiti di definizione dell'accordo di programma conferitogli dalla legge, il Sindaco riferisce alla Conferenza dei Capi gruppo, e almeno semestralmente al Consiglio comunale sullo svolgimento della trattativa.

Art. 47

Disciplina degli orari

1. Per l'esercizio delle attribuzioni previste dalla

legge il Sindaco, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione sulla base degli indirizzi espressi del Consiglio comunale in occasione della deliberazione riguardante le linee programmatiche stabilisce il piano generale degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche.

2. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma il Sindaco può promuovere conferenze di servizi con i responsabili delle pubbliche amministrazioni che hanno uffici nel territorio comunale, sentite le consulte interessate nonché le organizzazioni sindacali dei dipendenti pubblici e dei dipendenti degli esercizi commerciali interessati al piano e sia le associazioni di categoria, sia le associazioni che abbiano per finalità la tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.
3. Assicura adeguata pubblicità della proposta onde consentire il diritto di partecipazione dei cittadini alla definizione degli orari di cui trattasi.

Art. 48

Vice Sindaco ed Assessori Delegati

1. Il Sindaco conferisce le funzioni Vicario al Vice Sindaco.
2. Il Sindaco, con proprio provvedimento, può delegare un Assessore a sostituirlo nella carica in caso di contemporanea assenza o impedimento suo e del Vice Sindaco.
3. Il Sindaco può inoltre delegare, per materia, le sue attribuzioni ai singoli assessori. Le attribuzioni oggetto di delega concernono i soli poteri d'indirizzo e controllo. Non sono delegabili i poteri che incidono sul programma amministrativo approvato.
4. Gli Assessori informano il Sindaco circa le attività e gli atti esperiti in costanza di delega, di cui assumono la relativa responsabilità.
5. Il Sindaco può altresì delegare ai presidenti delle circoscrizioni la trattazione di affari determinati per il conseguimento di specifici obiettivi.

Art. 49

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. Il Sindaco garantisce il rispetto delle leggi e dei regolamenti ed emette, per la loro esecuzione e la loro osservanza, ordinanze rivolte alla generalità od a persone determinate.
2. Le ordinanze sindacali sono esecutorie. Nel caso di loro inosservanza, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli inadempienti. Le spese sono recuperate ai sensi del T.U. 14.4.1910 n. 639, ove non siano previste dalle leggi diverse procedure.
3. Il Sindaco informa mensilmente e per estratto, i Capi gruppo Consiliari di tutte le ordinanze emesse.

Art. 50

Composizione e nomina della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è nominata con atto del Sindaco ed è composta dallo stesso Sindaco che la presiede e da un numero di assessori compreso tra il minimo e il massimo assegnato dalla legge alla classe del Comune.
2. Nell'atto di nomina il Sindaco precisa la coerenza tra detto numero e le linee programmatiche proposte e gli obiettivi da realizzare.
3. Al Consiglio comunale in sede di analisi e discussione delle linee programmatiche e prima della loro approvazione, viene data comunicazione della nomina degli assessori precedentemente effettuata dal Sindaco.
4. Alla variazione del numero degli assessori si provvede con le stesse modalità previste dal punto 2 del presente articolo impregiudicato il potere del Sindaco di revocare gli assessori.
5. La composizione della Giunta comunale deve assicurare la presenza di entrambi i sessi.
6. Gli assessori partecipano alle riunioni del Consiglio comunale senza diritto di voto e non concorrono a formare il numero legale per la validità delle sedute.
7. Uno degli assessori deve sempre essere designato come Vice Sindaco.

8. Gli assessori entrano in carica dalla data di accettazione della nomina.

Art. 51

Cessazione sostituzione degli assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per decesso, dimissioni, revoca o decadenza; in ogni caso il Sindaco provvede alla eventuale sostituzione nel più breve tempo possibile secondo quanto stabilito dallo Statuto.
2. Le dimissioni sono irrevocabili dal momento della loro presentazione al Segretario generale.
3. Il provvedimento di revoca degli assessori è di competenza del Sindaco e deve contenere l'indicazione delle motivazioni.
4. Gli assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
5. Della sostituzione e della revoca degli assessori è data comunicazione nella prima seduta consiliare.

Art. 52

Competenze della Giunta comunale

1. Il Sindaco ed i singoli assessori rispondono al Consiglio comunale dell'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e degli indirizzi generali di governo ricevuti.
2. La Giunta comunale è presieduta dal Sindaco il quale coordina e promuove l'attività degli assessori.
3. L'attività della Giunta comunale è collegiale e la responsabilità collettiva. Un apposito Regolamento ne disciplina il funzionamento.
4. La Giunta comunale assolve alle funzioni non espressamente attribuite dalla legge e dal presente Statuto ad altri organi. Assume tutti i provvedimenti che mirano a coordinare, indirizzare e dirigere l'attività di gestione al fine di dare attuazione, nel quadro delle linee programmatiche, agli atti di indirizzo ed a quelli fondamentali del Consiglio comunale.

5. Tali provvedimenti indicano lo scopo che si persegue, o il risultato da raggiungere, i mezzi necessari, i criteri e le modalità generali cui dovranno attenersi gli organi di gestione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

6. Di norma l'attività di amministrazione della Giunta comunale è esplicitata con la programmazione della gestione effettuata in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione (PEG).

7. In particolare la Giunta comunale:

- a) detta i criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni comunali di concorso, di gara e delle Commissioni diverse da quelle di competenza del Consiglio comunale in conformità delle norme di legge e di Regolamento;
- b) approva la costituzione in giudizio, come attore o convenuto, del Sindaco quale rappresentante dell'Ente;
- c) esercita funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando è prevista la competenza della Giunta comunale;
- d) ha potere d'indirizzo e di controllo sulla gestione del Comune;
- e) detta i criteri della collaborazione con le circoscrizioni di decentramento per coordinare le risorse e per consentire il miglior esercizio delle funzioni ad esse spettanti;
- f) presenta annualmente al Consiglio comunale il bilancio di previsione e il conto consuntivo, accompagnati dalla relazione illustrativa sull'attività in essi documentati;
- g) approva, sulla base dei programmi annuali, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad Enti e persone sulla base dei criteri generali regolamentati dal Consiglio comunale;
- h) adotta i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei cri-

teri generali stabiliti dal Consiglio comunale;

- i) detta i criteri per il procedimento espropriativo e le occupazioni d'urgenza.

Art. 53

Spese per le campagne elettorali

1. Il deposito delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste per l'elezione del Consiglio comunale deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste e i candidati intendono vincolarsi. Tale documento viene affisso all'Albo Pretorio del Comune entro ventiquattro ore dalla data di comunicazione di ammissione alle consultazioni dei singoli candidati e delle liste e vi rimane fino alla scadenza del termine di pubblicazione del rendiconto.
2. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale le liste e i candidati devono presentare il rendiconto delle spese, che viene egualmente affisso per i successivi trenta giorni all'Albo Pretorio.
3. Sia i bilanci preventivi che i rendiconti delle liste devono essere presentati e sottoscritti dai rispettivi delegati, mentre quelli dei singoli candidati a Consigliere comunale ed alla carica di Sindaco sono sottoscritti dai medesimi.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo dovrà essere resa nota, a cura del Presidente del Consiglio comunale e con spesa a carico del fondo assegnato al gruppo consiliare interessato, mediante pubblicazione su almeno tre quotidiani, aventi pagine locali, e contestuale annuncio su due emittenti locali

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE PRINCIPI GENERALI

Art. 54

Organizzazione dell'attività amministrativa

1. Il Comune organizza le proprie strutture funzionali, assumendo il metodo e gli strumenti della programmazione democratica e del decentramento nel realizzare le proprie finalità,

nell'individuare e qualificare i soggetti e bisogni sociali e nell'organizzare il territorio.

2. L'attività amministrativa è finalizzata a rispondere in forma di prestazione concreta alla domanda sociale collegata al soddisfacimento degli obiettivi individuati dalla programmazione. Essa pertanto deve essere improntata ai principi della trasparenza organizzativa e della socializzazione delle tecniche d'intervento dell'Amministrazione comunale, al fine di valorizzare la qualità e l'efficacia delle strutture organizzative, la capacità lavorativa, l'autonomia, la responsabilità professionale del dipendente comunale e di sviluppare la partecipazione dei cittadini e la funzione di controllo del Consiglio comunale.
3. L'attività delle strutture organizzative comunali deve svolgersi per programmi e progetti finalizzati, anche di tipo intersettoriale e deve assumere caratteristiche di interdisciplinarietà. L'organizzazione del lavoro deve essere improntata per piani e gruppi di lavoro, su temi ed obiettivi prefissati.
4. L'analisi delle procedure e delle funzioni, da svolgere nell'ambito dei piani di lavoro, nonché tutti i connessi problemi di tipo organizzativo, professionale, formativo, potranno essere oggetto di apposite conferenze di organizzazione da disciplinare con apposito Regolamento.

Art. 55

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi

1. La Giunta comunale approva, in conformità alle linee generali contenute nel presente Statuto, il Regolamento relativo alla disciplina dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2. Tale Regolamento si ispira a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e di responsabilità.
3. Esso tiene conto inoltre di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale nell'ambito delle previsioni del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e della normativa esistente in materia.

4. In particolare, il Regolamento disciplina la struttura dell'ente, l'organizzazione degli uffici e del personale, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e di direzione e le relative verifiche.

Art. 56

Rapporti tra gli Organi di direzione politica e l'apparato amministrativo

1. Le strutture funzionali del Comune operano, nell'esercizio delle loro mansioni istituzionali, nell'ambito dei criteri generali stabiliti dallo Statuto e degli indirizzi e delle direttive del Sindaco e della Giunta comunale e la loro attività è sottoposta a forme di vigilanza e controllo da parte degli stessi.
2. In particolare il Consiglio comunale determina indirizzi in ordine generale e, nel quadro di quegli indirizzi, la Giunta comunale approva il piano esecutivo di gestione. Il Sindaco attribuisce ai responsabili il PEG e, anche per il tramite degli assessori, nel quadro di quegli indirizzi, il Sindaco, ovvero la Giunta comunale, possono impartire direttive particolari in ordine a specifiche problematiche, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi politico-amministrativi e non all'individuazione di procedure determinate. Gli indirizzi e le direttive devono comunque rispettare l'autonomia tecnica e la professionalità del personale, il quale, nel caso in cui le ritenga illegittime, può motivatamente chiedere che vengano ripetute in forma di ordine scritto.
3. Il dirigente, una volta che gli sia stato attribuito il PEG e nell'ambito dell'assetto organizzativo della gestione, regolamentato dalla Giunta comunale provvede a programmare la propria attività ed a svolgerla al fine di tradurre gli obiettivi assegnati in risultati.

Art. 57

Il Direttore generale

1. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può nominare il Direttore generale stabilendo quali compiti assegnargli e disciplinando i rapporti di tale organo con il Segretario generale.

Art. 58

Segretario generale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono disciplinati dalla legge.
2. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta comunale e degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio comunale, sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, ove non sia stato nominato il Direttore generale.
3. Al Segretario generale spettano le funzioni di direzione, vigilanza, coordinamento, collaborazione e garanzia attribuite dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti, ferme restando le competenze del Direttore generale.
4. L'attribuzione delle competenze al Direttore generale, se nominato, al Segretario generale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi deve essere attuata nel rispetto degli obiettivi, delle esigenze di razionalità, buon andamento degli uffici e dei servizi, nonché delle qualifiche di ciascuno dei citati dirigenti.

Art. 59

Dirigenti con contratto a tempo determinato

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, oltre che per concorso o per mobilità, secondo quanto previsto dai C.C.N.L., mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da coprire.
2. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco. In nessun caso possono essere trasformati in rapporto a tempo indeterminato.

Art. 60

Incarichi di direzione

1. Gli incarichi di direzione di aree funzionali sono conferiti a tempo determinato. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché a livello di efficienza e di efficacia raggiunta dai servizi dell'ente da lui diretti. La revoca dell'incarico è disposta in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il PEG, per inosservanza delle direttive del Sindaco, Giunta comunale o Assessore di riferimento, per responsabilità particolarmente grave o reiterata nei casi previsti dai contratti collettivi di lavoro.
2. Tali incarichi possono essere conferiti a personale interno od esterno in possesso dei necessari requisiti. Per il personale interno vale il contratto di lavoro, per gli esterni possono essere attivati anche contratti privati. Gli emolumenti per il personale esterno con il quale è stabilito un rapporto privato non possono essere superiori del 10% di quelli stabiliti dal contratto di lavoro per i dirigenti interni, compresi gli eventuali premi.

Art. 61

Notizie di reato

1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Segretario generale, il Direttore generale, se nominato, i Dirigenti comunali che, direttamente o indirettamente nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano, notizia di fatti che costituiscano reato debbono adempiere ai loro doveri di pubblici ufficiali informando immediatamente l'Autorità giudiziaria e contestualmente al Sindaco, per l'esercizio dei poteri attribuiti all'autorità amministrativa.
2. Le notizie assunte dal personale comunale nell'esercizio delle funzioni amministrative, di un fatto che costituisca notizia di reato debbono essere utilizzate per il sollecito adempimento dei doveri che competono ai funzionari in materia amministrativa, con le cautele di riservatezza atte a non pregiudicare l'esercizio dell'azione penale ed il diritto alla riservatezza.

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI

Art. 62

Servizi pubblici

1. Il Comune gestisce, nelle forme consentite, i servizi pubblici istituzionalmente assunti ed attribuiti per legge.
2. Periodicamente, con il concorso delle organizzazioni sindacali interne, degli organismi della partecipazione e dei cittadini, il Comune indice conferenze di servizio per verificare la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate e per formulare eventuali proposte.
3. L'organizzazione dei servizi pubblici è informata ai principi della estensione delle prestazioni a tutti i cittadini, della economicità delle medesime, della ricerca della migliore qualità sociale e ambientale, della partecipazione degli utenti all'organizzazione ed agli oneri dei servizi, quale contributo per conseguire almeno il pareggio della gestione.
4. Oltre ai servizi che deve obbligatoriamente assicurare, il Comune può assumere, nei modi previsti dalla legge, la gestione di altri purché abbiano per oggetto produzione di beni e di prestazioni utili per soddisfare i bisogni della cittadinanza e per promuovere lo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico della comunità locale.
5. La deliberazione di assunzione di tali servizi deve prevedere le fonti economiche per far fronte alla costituzione ed alla gestione del pubblico servizio, nonché le modalità della prestazione.

Art. 63

Il Piano generale dei servizi

1. Il Comune approva il Piano generale dei servizi pubblici da esso svolti. Il Piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione. Annualmente

lo stato di attuazione del piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica.

2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune.
3. La formulazione del Piano generale dei servizi è preceduta dalla ricognizione di quelli già assunti, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto.
4. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione.

Art. 64

Partecipazione a servizi ed iniziative di interesse generale

1. Qualora enti pubblici o privati ovvero imprese economiche od aggregazioni sociali prestino un servizio di interesse generale a favore della cittadinanza, ovvero intraprendano iniziative il cui risultato determini un vantaggio per la comunità locale, il Comune può parteciparvi indicando i costi della partecipazione ed i mezzi finanziari ai quali esclusivamente ricorre per farvi fronte. Tali statuizioni consiliari dovranno essere integralmente inserite nell'adesione convenzionale all'iniziativa.
2. La partecipazione del Comune può anche consistere nell'uso dei mezzi costituenti parte del patrimonio e della sua organizzazione, compreso personale comunale, con esclusione di incrementi, anche indiretti, di organico.
3. La partecipazione materiale all'iniziativa deve comportare una proporzionale partecipazione del Comune alle decisioni ed agli eventuali utili.

Art. 65

Cooperazione con altri Enti Locali

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, può convenzionarsi con altri Enti Locali, per gestire determinati servizi in modo coordinato e reciprocamente utile. Le convenzioni debbono stabilire:

- i fini da raggiungere;
- l'organizzazione comune e l'integrazione delle rispettive strutture per la gestione dei servizi;
- le forme delle decisioni da assumersi collettivamente;
- la consultazione, i controlli ed i modi per esercitarli;
- i poteri ed i doveri di ciascun contraente;
- la durata, i modi e casi di scioglimento del rapporto convenzionale;
- l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie.

2. Tali rapporti convenzionali possono anche essere intrattenuti con Enti Locali non appartenenti alla Provincia della Spezia e con Province diverse qualora si creino situazioni sociali ed economiche che rendano opportuno il coordinamento della prestazione dei servizi sui rispettivi territori.

Art. 66

Valorizzazione del territorio montano

1. Il Comune riconosce nelle Comunità Montane o negli Enti titolari delle deleghe in agricoltura lo strumento per la valorizzazione della parte montana del territorio.

Art. 67

Forme di gestione dei servizi

1. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa anche per l'aspetto economico tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e controllo degli utenti, analoghe a quelle previste per il Comune, nel presente Statuto. Possono essere altresì previste modalità di autogestione da parte di comunità di utenti e di lavoratori.
3. In particolare il Comune incoraggia la partecipazione degli utenti alla gestione dei servizi affidati a costituende società di capitale favorendo l'azionariato popolare.
4. Qualunque sia la forma di gestione prescelta per l'organizzazione dei servizi dovranno essere previsti criteri e forme di controllo, del Comune, idonei ad assicurare il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 68

Azienda speciale

1. Le Aziende speciali hanno autonomia imprenditoriale nell'ambito delle competenze fissate dallo Statuto comunale e degli indirizzi dati dal Consiglio comunale.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dall'apposito Statuto approvato dal Consiglio comunale e da propri regolamenti interni approvati dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dall'art. 41 fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al Consiglio comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private e per uffici o incarichi ricoperti. Essi possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

Art. 69

Istituzione

1. Il Consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitino di particolare autonomia gestionale, può costituire Istituzioni di

disciplinandone, con il relativo Regolamento, l'organizzazione e le attività, previa redazione di apposito piano tecnico finanziario illustrativo dei costi dei servizi, delle forme di finanziamento e delle dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco, conformemente ai criteri stabiliti dall'art. 45. Il Sindaco può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
3. Il Regolamento di cui al primo comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, le forme di vigilanza e di verifica gestionali.
4. Il Regolamento può prevedere che la gestione dell'Istituzione possa essere affidata ad una o più associazioni aventi finalità statutarie coerenti con quelle perseguite dall'Istituzione medesima. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame di bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

CAPO VII

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 70

Principi generali

1. L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e di trasparenza.
2. L'attività amministrativa è svolta mediante il procedimento più idoneo, fra quelli ammessi dalla legge, per il raggiungimento dei fini di pubblico interesse.
3. I provvedimenti amministrativi, salvo i casi esclusi dalla legge, devono essere motivati e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'Amministrazione alla decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

4. Il Comune con la finalità di sovrintendere alla attività ed alla funzionalità dei servizi pubblici a gestione indiretta, nell'interesse della comunità può istituire organi esterni di garanzia e vigilanza da definire con apposito Regolamento.

Art. 71

Istruttoria pubblica

1. Il procedimento relativo all'approvazione di qualsiasi intervento, piano, programma, opera pubblica, destinato ad incidere in maniera rilevante sull'assetto ambientale, territoriale e socio-economico della città, deve, ove non previsto dalla legge e fuori dei casi per i quali si sia attivato l'accordo di programma o la Conferenza di servizio, essere preceduto da istruttoria pubblica, decisa con ordinanza del Sindaco, sentita la Giunta comunale.
2. A tal fine l'Ufficio procedente, previo pubblico avviso, indice apposite riunioni cui possono partecipare tutte le categorie, le organizzazioni, i cittadini interessati, che possono far pervenire osservazioni scritte.
3. La riunione è presieduta dal responsabile del procedimento e della stessa viene redatto verbale in forma sintetica.

CAPO VIII

FINANZA - CONTABILITÀ REVISIONE

Art. 72

Autonomia finanziaria

1. Il Comune informa la politica delle proprie entrate ai principi della perequazione del carico tributario, dell'eliminazione dell'evasione tributaria, della capacità contributiva, della esenzione dei redditi minimi e della soppressione del disagio sociale.
2. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri in base ai quali stabilisce il grado di compartecipazione finanziaria degli utenti alla copertura dei costi dei servizi comunali dagli stessi fruiti.

3. La determinazione delle tariffe è effettuata in base ai costi effettivi dei servizi rilevati con metodologie della contabilità economica e sottoposti alla verifica del controllo di gestione dell'ente. Per tale determinazione debbono essere previsti sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti, al disagio sociale di particolari categorie, alla durata del servizio fruito e alla qualità del servizio fornito.

4. Il Comune si avvale di sistemi automatici integrati, idonei a garantire lo svolgimento di attività e di interventi finalizzati al reperimento di risorse finanziarie proprie per la gestione dei servizi comunali.

Art. 73

Principi in materia di tributi, contributi e tariffe

1. In materia tributaria, contributiva e tariffaria il Comune della Spezia uniforma la propria normazione ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente, improntando le relative disposizioni a criteri di massima chiarezza e trasparenza.
2. Nei rapporti con il cittadino i comportamenti dell'amministrazione sono retti dai principi di collaborazione e buona fede. In particolare:
 - Assumere le più idonee iniziative volte a consentire, senza oneri per il cittadino, conoscenza piena ed agevole delle disposizioni, circolari e risoluzioni in materia di tributi, contributi e tariffe, anche per il tramite del sistema informativo elettronico;
 - Assicura al cittadino, utente e contribuente, la completa ed effettiva conoscenza degli atti a lui diretti, formati e motivati ai sensi della legge n. 241/1990, informandolo di ogni fatto o circostanza che potrebbe precludergli il riconoscimento di un credito o esporlo alla irrogazione di una sanzione, consentendogli, a tali fini, di integrare o correggere la documentazione prodotta;
 - Gli garantisce il diritto all'interpello assicurandogli le necessarie garanzie in caso di controlli e verifiche dettate da effettive esigenze di indagini e controllo sul luogo;

- Non gli accolla le conseguenze pregiudizievoli derivanti da mere violazioni formali, o da comportamenti tenuti in ossequio alle indicazioni disposte dall'amministrazione o a fatti imputabili a quest'ultima.

Art. 74

Contabilità

1. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario - contabile al fine di eseguire il controllo economico sulla gestione ed il controllo di efficacia dell'azione del Comune, il bilancio di previsione, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti contabili, sono redatti in modo da consentire una lettura per programmi, progetti, servizi ed obiettivi.
2. Il sistema di contabilità comunale deve consentire la rilevazione dei fatti amministrativi del Comune sotto l'aspetto finanziario e quello economico-patrimoniale, secondo le modalità, le metodologie di analisi e di valutazione, gli indicatori e parametri previsti nel Regolamento di Contabilità.

Art. 75

I Revisori dei Conti

1. La revisione economico-finanziaria della gestione del Comune è affidata al Collegio dei revisori secondo la legge vigente nel tempo. Il Collegio dei revisori dei conti è eletto dal Consiglio comunale per l'esercizio dei poteri stabiliti dalla legge.
2. Il Collegio dei revisori dei conti provvede ai controlli di legittimità, di regolarità amministrativa e contabile.
3. Può inviare al Sindaco relazioni contenenti proposte per la regolarità contabile-finanziaria e per l'efficienza della gestione dell'Ente.
4. I Revisori dei Conti sono sentiti dal Consiglio comunale almeno in occasione dell'esame dei bilanci preventivo e consuntivo dell'Ente.

Art. 76

Demanio e Patrimonio

1. Demanio e patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.

2. I beni demaniali ed i beni patrimoniali devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge e sono rilevati mediante scritture contabili secondo le modalità previste dal Regolamento di Contabilità.

3. La gestione del patrimonio comunale è improntata al principio della massima economicità e rendimento finanziario.

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 77

Modificazione ed abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive nonché l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4 del TUEL.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale o parziale dello Statuto deve contestualmente contenere il nuovo testo proposto, oppure, nel caso di proposta di deliberazione di abrogazione parziale dello Statuto, l'indicazione delle norme regolatrici la materia.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 78

Adozione dei Regolamenti

1. I regolamenti previsti dalla legge o dallo Statuto devono essere adottati entro i termini stabiliti dalla legge o, in mancanza di previsione legislativa, entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.
2. L'adozione dei regolamenti avviene dopo la consultazione delle circoscrizioni e delle forze sociali, sindacali ed economiche interessate.
3. Il Regolamento del Consiglio comunale deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

4. Nelle more dell'aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e della Giunta comunale si applicano le disposizioni e la prassi attualmente in vigore, nei limiti della loro compatibilità con le prescrizioni statutarie.
5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
6. Sino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento sul referendum consultivo, si applicherà quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 5.5.89.
7. Ove possibile, i regolamenti di competenza del Consiglio comunale e quelli di competenza della Giunta comunale sono rivisti dai due organi con l'obiettivo della redazione di due testi unici attuativi del presente Statuto.

Art. 79

Disposizioni di attuazione e transitorie

1. La Commissione consiliare che ha redatto il progetto è incaricata di verificare l'attuazione e proporre eventuali, opportuni interventi di modifica nei due anni successivi all'entrata in vigore dello Statuto attivando le procedure di confronto già seguite nella fase redigente.
2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del nuovo Statuto, il Consiglio comunale provvede alla revisione dei regolamenti di sua competenza.
3. Entro tale termine la Giunta comunale provvede, ove necessario, all'adeguamento dei regolamenti di sua competenza.

Indice

Art. 1 - Il Comune della Spezia

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2 - Finalità del Comune

Art. 3 - Stemma, gonfalone e denominazione

Art. 4 - Albo Pretorio

Art. 5 - Principi dell'azione comunale

Art. 6 - Funzioni del Comune

CAPO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 7 - Partecipazione e associazionismo

Art. 8 - Criterio di individuazione e di applicazione delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini e istituti di partecipazione

Art. 9 - Accesso all'informazione ed ai procedimenti amministrativi

Art. 10 - Informazione al pubblico sull'attività del Comune

Art. 11 - Proposte di iniziativa popolare

Art. 12 - Proposte di iniziativa circoscrizionale

Art. 13 - Istanze e Petizioni

Art. 14 - Referendum e consultazioni della popolazione

Art. 15 - Azione popolare

Art. 16 - Difensore civico

Art. 17 - Funzioni e prerogative del Difensore civico

Art. 18 - Elezioni del Difensore civico

Art. 19 - Durata e cessazione

Art. 20 - Convenzione per l'estensione della competenza del Difensore Civico

Art. 21 - Riconoscimento delle associazioni

Art. 22 - Operazioni con le associazioni di volontariato

Art. 23 - Consulte dell'associazionismo e del volontariato

Art. 24 - Forum tematici

CAPO III

CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 25 - Circoscrizioni di decentramento comunale e di Partecipazione popolare

CAPO IV

ORGANI DEL COMUNE

Art. 26 - Individuazione degli organi

Art. 27 - Principio generale di Organizzazione

Art. 28 - Funzioni e competenze del Consiglio comunale

Art. 29 - Regolamenti

Art. 30 - Linee Programmatiche

Art. 31 - Istruttoria sulle materie di competenza del Consiglio Comunale

Art. 32 - Condizione giuridica degli amministratori locali

Art. 33 - Partecipazione dei consiglieri e delle minoranze

Art. 34 - Cessazione dalla carica di Consigliere comunale

Art. 35 - Decadenza per assenza ingiustificata

Art. 36 - Organismi interni del Consiglio comunale

Art. 37 - Presidenza del Consiglio comunale

Art. 38 - Attribuzione del Presidente del Consiglio comunale

Art. 39 - Revoca del Presidente e del Vice Presidente

Art. 40 - Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi gruppo

Art. 41 - Commissioni consiliari

Art. 42 - Consulta per le pari opportunità

Art. 43 - Riunioni del Consiglio comunale

Art. 44 - Validità delle sedute consiliari e delle deliberazioni

Art. 45 - Attribuzioni del Sindaco

Art. 46 - Accordi di programma

Art. 47 - Disciplina degli orari

Art. 48 - Vice Sindaco ed Assessori Delegati

Art. 49 - Poteri di ordinanza del Sindaco

Art. 50 - Composizione e nomina della Giunta comunale

Art. 51 - Cessazione sostituzione degli assessori

Art. 52 - Competenze della Giunta comunale

Art. 53 - Spese per le campagne elettorali

CAPO V

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE PRINCIPI GENERALI

Art. 54 - Organizzazione dell'attività amministrativa

Art. 55 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e di servizi

Art. 56 - Rapporti tra gli organi di direzione politica e l'apparato amministrativo

Art. 57 - Il Direttore generale

Art. 58 - Segretario generale

Art. 59 - Dirigenti con contratto a tempo determinato

Art. 60 - Incarichi di direzione

Art. 61 - Notizie di reato

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI

- Art. 62 - Servizi pubblici
- Art. 63 - Il Piano generale dei servizi
- Art. 64 - Partecipazione a servizi ed iniziative di interesse generale
- Art. 65 - Cooperazione con altri Enti Locali
- Art. 66 - Valorizzazione del territorio montano
- Art. 67 - Forme di gestione dei servizi
- Art. 68 - Azienda speciale
- Art. 69 - Istituzione

CAPO VII

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON I CITTADINI

- Art. 70 - Principi generali
- Art. 71 - Istruttoria pubblica

CAPO VIII

FINANZA - CONTABILITÀ - REVISIONE

- Art. 72 - Autonomia finanziaria
- Art. 73 - Principi in materia di tributi, contributi e tariffe
- Art. 74 - Contabilità
- Art. 75 - I Revisori dei Conti
- Art. 76 - Demanio e Patrimonio

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 77 - Modificazione ed abrogazione dello Statuto
- Art. 78 - Adozione dei Regolamenti
- Art. 79 - Disposizioni di attuazione e transitorie

SECONDA SEZIONE

ATTI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

GENNAIO 2002

COMUNE DI VARESE LIGURE

ORDINANZA

10.01.2002

N. 4793/58

Vista la **deliberazione n. 33 del 19.9.2001** adottata dal **Consiglio Comunale di Varese Ligure** concernente: Nuovo statuto comunale - Approvazione;

Vista l'ordinanza prot. n. 3647/3730 del 2.10.2001 con la quale questo Comitato ha chiesto di acquisire ulteriori elementi di giudizio;

Vista la deliberazione n. 43 del 29.11.2001 con la quale l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti, apportando modifiche agli articoli 16, 21, 24, 45, 60 e 72 dello statuto e confermando le previsioni degli articoli 51 e 82;

Rilevato che l'art. 82, comma sette, dello Statuto, nella parte in cui è prevista la possibilità da parte del revisore dei conti di partecipare al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, contrasta con quanto disposto dal comma tre dell'art. 236 del T.U. D.Lgs. n. 267/2000, il quale, al fine di rispettare il principio secondo il quale lo stesso soggetto non può assumere la figura di controllante e di controllato, stabilisce che i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

Ritenute, pertanto, le disposizioni n. 33 del 19.9.2001 e n. 43 del 29.11.2001 illegittime, limitatamente all'art. 82, comma sette, dello Statuto, nella parte in cui è prevista la possibilità da parte del revisore dei conti di partecipare al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei

servizi, per violazione dell'art. 236, comma tre, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 24 della L.R. 21.6.1999, n. 17;

ANNULLA PARZIALMENTE

le deliberazioni n. 33 del 19.9.2001 e n. 43 del 29.11.2001 adottate dal Consiglio Comunale di Varese Ligure per i motivi e nella parte indicati in premessa.

Il Sindaco del Comune di Varese Ligure è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

IL PRESIDENTE
Avv. Riccardo Bracco

IL RELATORE
Dr. N. Frediani

IL SEGRETARIO
Dott. M. Mearelli